

Decreto federale concernente l'iniziativa federale «per la cultura»

del 20 dicembre 1985

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

esaminata l'iniziativa federale «per la cultura», depositata l'11 agosto 1981 ¹⁾;

visto il messaggio del Consiglio federale del 18 aprile 1984 ²⁾,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa federale «per la cultura», dell'11 agosto 1981, è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa recita:

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 27^{septies}

¹ La Confederazione rende possibile e promuove la creazione culturale; essa protegge il patrimonio culturale esistente ed agevola l'accesso alla vita culturale. Le misure prese dalla Confederazione tengono conto degli interessi particolari delle minoranze e delle regioni del Paese meno favorite. La sovranità dei Cantoni nel campo culturale è garantita.

² La Confederazione:

- a. preserva la pluralità linguistica e culturale della Svizzera;
- b. sostiene la creazione artistica e le infrastrutture culturali;
- c. promuove le relazioni culturali tra le regioni del Paese e con l'estero;
- d. conserva e tutela i beni culturali e i monumenti.

³ Per adempiere questi compiti, la Confederazione dispone annualmente dell'uno per cento delle spese totali iscritte nel bilancio di previsione; l'Assemblea federale può, tenendo conto della situazione finanziaria della Confederazione, aumentare o ridurre di un quarto questo ammontare.

⁴ Le disposizioni d'esecuzione sono emanate in forma di leggi federali o di decreti federali d'obbligatorietà generale.

Disposizione transitoria

Fino all'emanazione delle disposizioni d'esecuzione dell'articolo 27^{septies}, il Consiglio federale gestisce le spese culturali previste nell'articolo 27^{septies} capoverso 3 giusta le leggi e i decreti federali vigenti.

¹⁾ FF 1981 III 153

²⁾ FF 1984 II 441

Art. 2

¹ Simultaneamente, è sottoposto al voto del popolo e dei Cantoni un controprogetto dell'Assemblea federale.

² Il controprogetto recita:

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 27^{septies}

¹ Nello svolgimento dei propri compiti, la Confederazione tiene conto dei bisogni culturali di tutte le parti della popolazione, nonché della pluralità culturale del Paese.

² La Confederazione può sostenere il promovimento della cultura praticato dai Cantoni e dai privati e prendere propri provvedimenti.

Art. 3

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa e di accettare il controprogetto.

Consiglio degli Stati, 20 dicembre 1985 Consiglio nazionale, 20 dicembre 1985

Il presidente: Gerber

Il presidente: Bundi

Il segretario: Huber

Il segretario: Zwicker

Decreto federale concernente l'iniziativa federale «per la cultura» del 20 dicembre 1985

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1986
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	01
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	14.01.1986
Date	
Data	
Seite	46-47
Page	
Pagina	
Ref. No	10 114 960

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.